

**Università di Macerata / Facoltà di Economia
A.A. 2010 / 2011**

**Materiali del Corso
Tecniche del Commercio Internazionale 1 – A
PARTE 1)**

Dispensa n.1

**DICHIARAZIONE
CLASSIFICAZIONE
ORIGINE NON PREFERENZIALE**

*Prof. Alberto Ghelfi
Avvocato e Doganalista*

diritti di riproduzione riservati / n. pagine: 40

INDIVIDUAZIONE E COMPRENSIONE DEI DATI FONDAMENTALI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DOGANALE - 1

- **CASELLA 1:**
- INDICAZIONE DELLE SIGLE PIU' FREQUENTI (lista non esaustiva):
- EX-A
- EX-D
- EX-Z
- IM-A
- IM-D
- IM-Z
-
- **CASELLA 37:** RIPORTA IL CODICE A 4 CIFRE (2+2) IDENTIFICATIVO DEL REGIME DOGANALE DI IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE E DEVE NECESSARIAMENTE RACCORDARSI CON IL CODICE INDICATO NELLA CASELLA 1

INDIVIDUAZIONE E COMPRENSIONE DEI DATI FONDAMENTALI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DOGANALE - 2

- **CASELLA 2:** IDENTIFICAZIONE DELL'ESPORTATORE COMUNITARIO O DELLO SPEDITORE EXTRACOMUNITARIO (IN CASO DI IMPORTAZIONE)
- **CASELLA 3:** IDENTIFICAZIONE DELL'IMPORTATORE COMUNITARIO O DEL DESTINATARIO EXTRACOMUNITARIO (IN CASO DI ESPORTAZIONE)
- **CASELLA 54:** IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE:
 - *ESPORTATORE / IMPORTATORE (DICHIARANTE)*
 - *RAPPRESENTANTE DIRETTO (DOGANALISTA)*
 - *RAPPRESENTANTE INDIRETTO (SPEDIZIONIERE O ALTRO INCARICATO)*
- **CASELLA 50:** IDENTIFICAZIONE DELL'OBBLIGATO PRINCIPALE ALL'ADEMPIMENTO TRIBUTARIO E DEL SUO RAPPRESENTANTE

INDIVIDUAZIONE E COMPRENSIONE DEI DATI FONDAMENTALI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DOGANALE - 3

- CASELLA 15 (Paese di Spedizione - provenienza geografica in caso di dichiarazione di importazione - Paese di Esportazione in caso di dichiarazione di esportazione)
- CASELLA 16: Paese di Origine NON PREFERENZIALE della merce (solo in caso di dichiarazione di importazione)
- CASELLA 17: Paese di destinazione della merce esportata o importata

INDIVIDUAZIONE E COMPRENSIONE DEI DATI FONDAMENTALI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DOGANALE - 4

I DATI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA MERCE

- L'opera di classificazione merceologica e tariffaria della merce rappresenta la fase preliminare di ogni corretta dichiarazione doganale e comporta la conoscenza di un grande numero di norme tecniche contenute in varie fonti e che devono essere applicate secondo un ordine preciso:
- A) Le regole generali di classificazione contenute nelle DISPOSIZIONI PRELIMINARI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE,
- B) Le regole di classificazione contenute nelle NOTE ALLE 21 SEZIONI e nelle NOTE ai 96 CAPITOLI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE,
- C) Le regole contenute nella NOTE ESPLICATIVE DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI CLASSIFICAZIONE,
- D) Le regole contenute nelle NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA della Comunità europea
- E) Le regole contenute nei REGOLAMENTI DI CLASSIFICAZIONE emanati dalla Commissione europea in relazione a precisi prodotti di dubbia classificazione.
- F) Informazioni Tariffarie Vincolanti (I.T.V. – B.T.I.)

INDIVIDUAZIONE E COMPRENSIONE DEI DATI FONDAMENTALI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DOGANALE - 5

I DATI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA MERCE / 2

- LA CASELLA 33: riporta l'esatto codice di classificazione a 8 cifre (esportazione) o a 10 cifre (importazione), individuato tra diverse migliaia di codici applicando le regole di classificazione sopra citate.
- LA CASELLA 31: riporta la descrizione commerciale, che può rifarsi alla descrizione contenuta all'interno della Tariffa Doganale a fianco del codice di classificazione individuato, ma può e spesso deve specificare le caratteristiche peculiari del prodotto.
- NOTA BENE: salvo casi particolari, non si applicano sanzioni amministrative quando il codice di classificazione risulta errato ma la descrizione commerciale risulta sufficientemente dettagliata da rendere possibile il calcolo dei diritti di confine e doganali dovuti.

FONTI E TECNICA DI CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI – ESEMPIO / parte 1

CLASSIFICAZIONE DEI MOBILI PER CUCINA E LORO ELEMENTI E PARTI

ESTRATTO DALLA TARIFFA DOGANALE

Codice delle merci e relativa designazione:

9403 Altri mobili e loro parti

- 9403 40 - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

- - 9403 40 10 - - Elementi di cucine componibili

- - 9403 40 90 - - altri

- 9403 90 - Parti

- - 9403 90 10 - - di metallo

- - 9403 90 30 - - di legno

- - 9403 90 90 - - di altre materie

FONTI E TECNICA DI CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI – ESEMPIO / parte 2

NOTE AL CAPITOLO 94 , CONTENUTE ALL'INTERNO DELLA TARIFFA DOGANALE

1. Questo capitolo non comprende:

- a) i materassi, guanciali e cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;
- b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio, specchiere mobili) (voce 7009);
- c) gli oggetti del capitolo 71;
- d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;
- e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;
- f) gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;
- g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 a 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);
- h) gli oggetti della voce 8714;
- i) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);
- k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio, casse e gabbie per apparecchi di orologeria);
- l) i mobili e apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i biglietti di qualsiasi specie e i mobili per giochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505).

2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

Restano tuttavia compresi in queste voci anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:

- a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali e i mobili a elementi complementari;
- b) le sedie e i letti.

3. A) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

B) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401 a 9403.

4. Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni terminate in fabbrica oppure consegnate in forma di elementi da montare in loco, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

•

FONTI E TECNICA DI CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI – ESEMPIO / parte 3

REGOLE GENERALI DI CLASSIFICAZIONE DOGANALE CONTENUTE NELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI ALLA TARIFFA DOGANALE

REGOLA 2a) Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce doganale comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

FONTI E TECNICA DI CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI – ESEMPIO / parte 4

NOTE ESPLICATIVE DELLA TARIFFA DOGANALE, CONTENUTE IN FONTE SEPARATA RISPETTO ALLA TARIFFA DOGANALE

Capitolo 94 / Considerazioni generali

Questo capitolo comprende, salvo le eccezioni previste nelle note esplicative di questo capitolo:

- 1) I mobili e loro parti (n. 9401 a 9403).
- 2) I sacconi elastici (sommier), i materassi e altri articoli da letto e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti (n. 9404).
- 3) Gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, non nominati né compresi altrove, di qualsiasi materia (escluse le materie citate nella nota 1 del capitolo 71), nonché le insegne luminose, le targhette indicatrici luminose e gli oggetti simili muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove (n. 9405).
- 4) Le costruzioni prefabbricate (n. 9406).

Ai sensi di questo capitolo, per "mobili o mobilia" si intendono:

A) I diversi oggetti mobili, non compresi in voci più specifiche della tariffa, che sono costruiti per essere poggiati a terra (anche se in taluni casi particolari - per esempio, mobili e sedili di navi - sono destinati a essere fissati in modo permanente al suolo) e che servono a arredare, a scopo principalmente utilitario, appartamenti, alberghi, teatri, cinematografi, uffici, chiese, scuole, caffè, ristoranti, laboratori, ospedali, cliniche, gabinetti odontoiatrici, ecc., nonché navi, aerei, vetture ferroviarie, vetture automobili, rimorchi da campeggio e simili mezzi di trasporto. Gli oggetti della specie (sedili, sedie, ecc.) utilizzati nei giardini, piazze e pubbliche passeggiate, sono, egualmente, compresi in questo capitolo.

B) I seguenti oggetti:

1. Gli armadi, le biblioteche, gli scaffali e i mobili a elementi complementari, da sospendere, da fissare al muro, da sovrapporre, destinati alla scaffalatura di oggetti diversi (libri, vasellame, utensili da cucina, vetrerie, biancheria, medicina, oggetti da toeletta, apparecchi radio o televisivi, soprammobili, ecc.) nonché le unità costitutive (singoli elementi) dei mobili a elementi complementari, presentati isolatamente.
2. I sedili e i letti sospesi o ribaltabili.

Esclusi gli oggetti già menzionati nel paragrafo B), si rileva da quanto precede che non sono da considerare mobili quelli utilizzati come tali, ma che vengono posti su altri mobili o su scaffali o che vengono appesi alle pareti.

FONTI E TECNICA DI CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI – ESEMPIO / parte 5

Questo capitolo **non comprende** dunque la mobilia che è da fissare al muro, quali attaccapanni, quadri per chiavi, portaspazzole, portatovaglioli, portagiornali, nonché quella non avente le caratteristiche dei mobili propriamente detti, come per esempio, i copriradiatori.

Pertanto, sono da classificare nella voce 4420 gli oggetti da stipettaio o di piccola ebanisteria di legno e nelle voci 3926 o 8304, secondo il caso, il materiale di ufficio (per esempio, i classificatori da tavolo o raccoglitori) di metalli comuni o di materie plastiche.

Tuttavia gli oggetti da arredamento da fissare in modo permanente (armadi, copriradiatori, ecc.) che sono presentati nello stesso tempo delle costruzioni prefabbricate della voce 9406 e ne fanno parte integrante restano classificati in questa voce.

Rientrano nelle voci da 9401 a 9403 gli oggetti di ammobiliamento di qualsiasi materia: legno, vimini, bambù, canna d'India, materie plastiche, metalli comuni, vetro, cuoio, pietre, ceramica, ecc., anche imbottiti o foderati, con superficie greggia o lavorata, o anche scolpiti, incrostati, intarsiati, dipinti, muniti di cristalli o di specchi, montati su rotelle, ecc.

Sono tuttavia, compresi nel capitolo 71, i mobili costituiti da metalli preziosi o da placcati o doppiati di metalli preziosi, o comportanti tali metalli non a semplice titolo di guarnizioni o d'accessori di minima importanza (iniziali, monogrammi, ghiere, orli, ecc.).

I mobili presentati smontati o non riuniti sono da classificare come quelli montati quando le varie parti sono presentate insieme, anche se alcune di queste consistono in lastre, parti o accessori, di vetro, marmo o altre materie (tale è il caso, per esempio, di un tavolo di legno con piano di vetro, di un armadio da camera, di legno, con lastra di marmo).

FONTI E TECNICA DI CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI – ESEMPIO / parte 6

Parti

Questo capitolo comprende soltanto le parti dei prodotti delle voci da 9401 a 9403 e della voce 9405. Si considerano come tali i lavori, anche semplicemente sbazzati che, per la loro forma o per altre specifiche caratteristiche, sono riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a un oggetto di queste voci e che non sono compresi più specificatamente altrove.

Le parti di costruzioni prefabbricate della voce 9406 presentate isolatamente, debbono in ogni caso seguire il regime loro proprio.

Indipendentemente dalle esclusioni menzionate nelle note esplicative di ciascuna delle voci di questo capitolo, non sono da classificare in questo capitolo:

- a) Le liste e le modanature della voce 4409.*
- b) I listelli scanalati di pannelli di particelle, ricoperti di materia plastica o di altri materiali, destinati ad essere tagliati e piegati a forma di "U" onde formare delle parti di mobili (ad esempio le pareti di un cassetto) (n. 4410).*
- c) Le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, pietra o di qualsiasi altra materia prevista nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata salvo che, per l'unione a altri elementi, abbiano evidentemente le caratteristiche di parti di mobili; tale è il caso, per esempio, di una vera porta di armadio a vetri.*
- d) Le molle, serrature, guarnizioni, ferramenta e altre parti e forniture d'impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV: di metalli comuni (sezione XV) o di materie plastiche (capitolo 39).*
- e) I mobili e gli apparecchi per l'illuminazione che hanno le caratteristiche dei giocattoli (n. 9503).*
- f) I mobili e gli apparecchi per l'illuminazione che hanno le caratteristiche di oggetti da collezione o di antichità (capitolo 97).*

FONTI E TECNICA DI CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI – ESEMPIO / parte 7

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALLA V.D. 9403. Altri mobili e loro parti

Fra i mobili di questa voce, in cui sono compresi non soltanto gli oggetti non classificabili nelle voci precedenti, ma anche le loro parti, bisogna ricordare, anzitutto, quelli che possono essere generalmente utilizzati in vari luoghi, quali armadi, compresi quelli a vetri, tavoli, portatelefono, scrivanie, armadi a cassetti, biblioteche, scaffali.

Seguono gli oggetti di ammobiliamento costruiti in modo speciale:

- 1) Per gli appartamenti, alberghi, ecc. quali cassapanche, cassoni per biancheria, casse per il pane o madie, cassettiere, colonne, tavolinetti per toeletta, coiffeuse, con specchio, tavolini rotondi, guardaroba, canterani, attaccapanni, portaombrelli, credenze, tavoli per vivande, armadi per vasellame o argenteria, dispense, comodini, letti (compresi i letti ribaltabili, i lettini da campo o le brande, i letti pieghevoli, le culle), tavoli da lavoro, parafuochi, paraventi, posacenere con piedistallo, portamusica, leggii, recinti per bambini, carrelli (per esempio, per antipasti, per liquori), anche provvisti di resistenze scaldanti.
- 2) Per l'arredamento degli uffici, quali: guardarobe, armadi di classificazione, classificatori, tavolini a rotelle per schedari.
- 3) Per scuole, quali: banchi, cattedre per professori, sostegni per lavagne, per carte geografiche.
- 4) Per chiese, quali: altari, confessionali, pulpiti, inginocchiatoi, leggii.
- 5) Per magazzini, depositi, opifici, ecc., quali: banconi, guardaroba, mobili a scaffali, mobili a caselle o a cassetti, armadi per attrezzi, mobili speciali per tipografia (con cassetti o tiretti).
- 6) Per laboratori e uffici tecnici, quali: tavoli da microscopia, banchi per laboratorio (anche con armadi a vetri, prese di gas, rubinetti per distribuzione d'acqua, ecc.) cappe, tavoli da disegno non attrezzati, ecc.

FONTI E TECNICA DI CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI – ESEMPIO / parte 8

Sono esclusi da questa voce:

- a) Le casse e i bauli non aventi le caratteristiche di mobili (n. 4202).
- b) Le scale, comprese quelle a libro, i trespolti (cavalletti) e i banchi per falegnami non aventi le caratteristiche di mobili, che seguono il regime della materia costitutiva (n. 4421, 7326, ecc.)
- c) Gli elementi (telai, porte, ripiani, ecc.) per la costruzione di armadi a muro e di altri lavori incastrati nei muri (n. 4418 se sono di legno).
- d) I cestini per carta (di materie plastiche: n. 3926; di materie da intreccio: n. 4602; di metalli comuni: n. 7326, 7419, ecc.).
- e) Le amache (segnatamente n. 5608 o 6306).
- f) Gli specchi che poggiano sul suolo, quali specchiere girevoli, specchi per magazzini di calzature, per sarti, ecc. (n. 7009).
- g) Le casseforti (n. 8303). Al contrario restano classificati in questa voce gli armadi costruiti specialmente per resistere al fuoco, alle cadute e allo schiacciamento e le cui pareti, segnatamente, non offrono una adeguata resistenza ai tentativi di scasso mediante perforazione o taglio.
- h) I mobili frigoriferi, cioè gli armadi o altri mobili, comprese le sorbettiere, attrezzati sia di un gruppo frigorifero, sia di un evaporatore per gruppo frigorifero, o appositamente costruiti per ricevere una tale attrezzatura (n. 8418) (vedi la nota 1 e) di questo capitolo).**
Sono invece da classificare in questa voce gli armadi-ghiacciaie, le credenze ghiacciaie e simili, nonché i mobili isotermici che privi di apparecchi generatori del freddo o non predisposti per riceverli, sono soltanto isolati mediante fibre di vetro, lana di sughero, ecc.
- i) I mobili (armadi, tavoli, ecc.) di costruzione speciale destinati a contenere o sostenere le macchine da cucire, anche se, ripiegata la macchina, possono essere utilizzati accessoriamente come mobili, nonché i coperchi, i cassetti, le aggiunte per prolungamento e le altre parti dei detti mobili (n. 8452).
- k) I mobili che costituiscono parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (n. 8518), 8519 a 8521 (n. 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (n. 8529).
- l) I tavoli da disegno attrezzati con dispositivi, quali pantografi (n. 9017).
- m) Le sputacchiere per gabinetti odontoiatrici (n. 9018).
- n) I sacconi elastici (sommier) (n. 9404).
- o) I lampadari e gli altri apparecchi per l'illuminazione (n. 9405).
- p) I bigliardi di qualsiasi specie e i mobili da gioco, della voce 9504 e i tavoli per giochi da prestigiatore della voce 9505.

PARTE SECONDA

REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE

DISTINZIONI PRELIMINARI

- Il Paese di Origine delle merci **non** coincide necessariamente con il Paese di Provenienza.
- I prodotti originari del Paese A, che transitano nel Paese B senza subire lavorazioni o trasformazioni sufficienti, **mantengono** l'origine del Paese A.
- Ogni prodotto è oggetto di una norma di origine **NON** preferenziale e di una diversa norma di origine preferenziale.
- Nella maggior parte dei casi, la norma di origine preferenziale prevede lavorazioni o trasformazioni più rilevanti rispetto alla norma di origine **NON** preferenziale.
- **Nella maggior parte dei casi** un prodotto di origine preferenziale del Paese A, è anche di origine NON preferenziale del Paese A.
- **Tuttavia è possibile** che uno stesso prodotto sia di origine preferenziale del Paese A e di origine NON preferenziale del Paese B.
- Le norme di **origine non preferenziale** sono, nella maggior parte dei casi, fonte di obblighi
- Le norme di **origine preferenziale** sono sempre fonte di benefici e opportunità

DEFINIZIONE NORMATIVA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 1

Articolo 24 del Codice Doganale Comunitario

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

DEFINIZIONE NORMATIVA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 2

Articolo 25

Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati Paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del Paese in cui è effettuata.

CATALOGO DELLE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE

In applicazione dell'articolo 24 del Codice Doganale, la Comunità europea ha fissato precise regole di origine NON preferenziale applicabili a:

A) tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento classificabili ai Capitoli da 50 a 63 della Tariffa Doganale (ALLEGATO 10);

B) una piccola parte dei prodotti diversi dai prodotti tessili e dell'abbigliamento (ALLEGATO 11).

Dal 2005 è possibile individuare la regola di origine NON preferenziale applicabile a tutti i prodotti esclusi dall'ALLEGATO 11, tramite rinvio al catalogo di regole depositato dalla Comunità europea in sede di negoziati W.T.O. / W.C.O. per l'armonizzazione delle regole di origine e composto da un articolato sistema di PRIMARY RULES e RESIDUAL RULES

CONFLITTO E ARMONIZZAZIONE DELLE DIVERSE REGOLE NAZIONALI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE

Ogni Paese o gruppo di Paesi associati ha fissato proprie regole di origine NON preferenziali.

Secondo una norma internazionale, si applicano sempre le regole di origine del Paese in cui il prodotto è importato.

Variando le regole di origine, è possibile che uno stesso prodotto sia allo stesso tempo:

- originario del Paese A, applicando le regole di origine del Paese di esportazione;
- originario del Paese B, applicando le regole di origine del Paese di importazione.

REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLA COMUNITA' EUROPEA — ESEMPIO 1

CAPI di abbigliamento diversi da quelli a maglia (cap.62 della Tariffa Doganale)

Il Paese (Comunitario o extracomunitario) nel quale sono svolte almeno le operazioni di seguito indicate conferisce al materiale o prodotto finito l'origine NON preferenziale:

A) capi finiti o completi: Confezione completa

per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.

alcuni esempi di operazioni di rifinitura:

- applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;
- confezione di asole;
- rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti;

B) capi non finiti o incompleti: Fabbricazione a partire da filati

REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLA COMUNITA' EUROPEA – ESEMPIO 2

MOBILI CLASSIFICATI ALLA V.D. 94.03:

Sono di origine NON preferenziale del Paese in cui sono rispettate ALMENO le seguenti condizioni:

- Il prodotto finito classificabile alla v.d. 94.03 è ottenuto a partire da materiali o parti originari di altri Paesi ma classificati ad una v.d. diversa dalla 94.03

OPPURE:

- il prodotto finito clasificabile alla v.d. 94.03 è ottenuto tramite assemblaggio o lavorazione di materiali o parti originari di altri Paesi, classificati alle sottovoci 94.01.90 (parti di mobili per sedersi) o 94.03.90 (parti di altri mobili) purché almeno una parte essenziale del prodotto finito sia originaria del Paese di lavorazione.

NOTA: non tutte le forme di assemblaggio conferiscono alle parti importate la nuova origine del Paese di assemblaggio.

L'assemblaggio deve rappresentare una fase determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati.

Sono insufficienti le forme di assemblaggio semplice, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'allegato D.1 della Convenzione di Kyoto: *"non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sufficienti le operazioni che non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali, ed in particolare le operazioni che comprendono semplici operazioni di montaggio"*.

L'assemblaggio non conferisce una nuova origine quando le parti ed i componenti utilizzati risultano precedentemente importati in kits completi, poiché (secondo una regola internazionale di classificazione) i prodotti che si presentano smontati o non montati sono classificabili alla stessa voce doganale del prodotto montato e non alle voci dei singoli componenti;

PARTI DI MOBILI V.D. 94.03.90

Sono di origine NON preferenziale del Paese in cui sono rispettate ALMENO le seguenti condizioni:

- Parti ottenute a partire da materiali o parti originari di altri Paesi ma classificati ad una v.d. diversa dalla 94.03

REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLA COMUNITA' EUROPEA – ESEMPIO 3

FRIGORIFERI E REFRIGERATORI V.D. 84.18

Sono di origine NON preferenziale del Paese in cui sono rispettate ALMENO le seguenti condizioni:

- Il prodotto finito classificabile alla v.d. 84.18 è ottenuto a partire da materiali o parti originari di altri Paesi ma classificati ad una v.d. diversa dalla 85.04

OPPURE:

- il prodotto finito classificabile alla v.d. 84.18 è ottenuto tramite assemblaggio o lavorazione di materiali o parti originari di altri Paesi, purché il valore aggiunto tramite le operazioni di assemblaggio o lavorazione sia pari ad almeno il 45% del prezzo EX WORKS del prodotto finito.

SIGNIFICATI E CONDIZIONI IMPORTANTI PER RISPETTARE LA REGOLA DI ORIGINE APPENA ENUNCIATA:

A) Il valore aggiunto pari almeno al 45% del prezzo EX WORKS può comprendere:, tra gli altri costi:

- il costo dell'assemblaggio,
- il costo delle eventuali parti aggiunte di origine del Paese dove ha luogo l'assemblaggio,
- i costi di finishing e test;
- i costi generali ed il margine di profitto.

B) non tutte le forme di assemblaggio conferiscono alle parti importate la nuova origine del Paese di assemblaggio.

L'assemblaggio deve rappresentare una fase determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati.

Sono insufficienti le forme di assemblaggio semplice, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'allegato D.1 della Convenzione di Kyoto: *"non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sufficienti le operazioni che non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali, ed in particolare le operazioni che comprendono semplici operazioni di montaggio"*.

L'assemblaggio non conferisce una nuova origine quando le parti ed i componenti utilizzati risultano precedentemente importati in kits completi, poiché (secondo una regola internazionale di classificazione) i prodotti che si presentano smontati o non montati sono classificabili alla stessa voce doganale del prodotto montato e non alle voci dei singoli componenti;

Quando è oggettivamente difficile stabilire la rilevanza delle operazioni di assemblaggio, è sufficiente il rispetto della regola valore aggiunto pari ad almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto assemblato / completo

FUNZIONI DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE / 1

Le regole di origine NON preferenziale sono funzionali all'applicazione delle misure di politica commerciale e tariffaria.

Ad esempio:

- restrizioni quantitative,
- misure di sorveglianza,
- dazi antidumping,
- dazi compensativi,
- contingenti tariffari

sono applicabili soltanto a prodotti originari di alcuni Paesi colpiti o individuati da appositi provvedimenti di politica commerciale o tariffaria.

L'applicazione delle misure di politica commerciale o tariffaria dipende dall'origine, documentata e certificata, di ogni singola partita di prodotti importati.

FUNZIONI DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE / 2

Le funzioni di tutela del consumatore e del mercato

I marchi di origine e provenienza delle merci (ad es. *MADE IN* oppure *PRODUCED BY*) sono soggetti alle regole di origine NON preferenziale.

La Comunità europea ha predisposto una bozza di Regolamento che introduce l'obbligo del marchi di origine relativamente ad alcune categorie di prodotti importati da Paesi extracomunitari.

L'Italia ha introdotto unilateralmente (art. 6 Codice del Consumo) e probabilmente in contrasto con le norme comunitarie, l'obbligo del marchi di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari. Tuttavia questa norma nazionale italiana potrà entrare in vigore soltanto dopo la pubblicazione di un Decreto del Ministero delle Attività Produttive, che attualmente appare poco probabile.

FUNZIONI DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE / 3

**Le funzioni di tutela del consumatore e del mercato
Le indicazioni di origine false e fallaci sono oggetto di
varie norme nazionali e internazionali:**

NUOVO ART.4, COMMA 49, DELLA LEGGE 350 / 2003 MODIFICATO DAL DECRETO-LEGGE 135 DEL 25.09.2009 CONVERTITO CON LEGGE 166 DEL 20.11.2009 – PRIMA PARTE

L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;

*costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana **incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli** , fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis.*

Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.

La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy".

FUNZIONI DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE / 3

**Le funzioni di tutela del consumatore e del mercato
Le indicazioni di origine false e fallaci sono oggetto di
varie norme nazionali e internazionali:**

**NUOVO ART.4, COMMA 49, DELLA LEGGE 350 / 2003 MODIFICATO DAL DECRETO-LEGGE 135 DEL
25.09.2009 CONVERTITO CON LEGGE 166 DEL 20.11.2009 – SECONDA PARTE**

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

Articolo 517 del Codice Penale

Nuovo art. 517 Codice Penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), come modificato dalla Legge 99 / 2009.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino due anni e con la multa fino a ventimila euro

Accordo internazionale di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di origine dei prodotti (legge n.676 del 04.07.1967)

Articolo 1)

Qualsiasi prodotto recante una **falsa o fallace indicazione di provenienza**, nella quale uno dei Paesi cui si applica il presente accordo fosse direttamente o indirettamente indicato come Paese o luogo d'origine, sarà **sequestrato all'importazione** in ciascuno dei detti Paesi.

Accordo internazionale di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di origine dei prodotti (legge n.676 del 04.07.1967

Articolo 2)

Il sequestro sarà eseguito a cura **dell'Amministrazione delle dogane**;

Articolo 3)

Le presenti disposizioni **non escludono** che il venditore indichi **il suo nome o il suo indirizzo** su prodotti provenienti da un Paese diverso da quello della vendita, **ma in tal caso l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del Paese o del luogo di fabbricazione** che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.

D.P.R. N.30 / 2005 - CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 13. Capacita' distintiva

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
 - b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la **provenienza geografica** ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Art. 14. Liceità'

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
 - b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla **provenienza geografica**, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi;

Art. 30. Tutela

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti marchio anteriormente acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, **l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine**, nonche' l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti che provengono da una localita' designata da un indicazione geografica.

D.LVO 206 - 2005 “CODICE DEL CONSUMO”

Articolo 6 *Contenuto minimo delle informazioni*

1. *I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:*

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;*
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;*
- c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; **NON IN VIGORE***
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;*
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;*
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.*

Articolo 21. *Azioni ingannevoli*

- 1.** *E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:*
- b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;*

NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEI PRODOTTI INTERAMENTE MADE IN ITALY INTRODOTTA DAL D.L. 135-2009 (convertito con Legge 166-2009)

Una seconda novità introdotta dal Decreto Legge 135 / 2009 è rappresentata dall'articolo 16, che riportiamo nel testo integrale, in materia di prodotti "MADE IN ITALY".

Il marchio "MADE IN ITALY" è legittimo quando il prodotto sui cui è applicato risulta costruito nel rispetto delle regole di origine non preferenziale codificate dalla Comunità europea (o, in ogni caso, di quelle in vigore nel Paese terzo di destinazione / importazione del prodotto).

La novità normativa non riguarda una nuova definizione delle regole di origine che devono essere rispettate per meritare il semplice marchio "MADE IN ITALY", ma, partendo da questa definizione fondamentale e già codificata, il legislatore italiano ha voluto tutelare i prodotti che sono non soltanto manufatti in Italia, ma anche disegnati e progettati in Italia e che, pertanto, possono meritare un marchio di origine più pregnante rappresentato, ad esempio, da "100% MADE IN ITALY".

L'eventuale applicazione di marchi di origine simili a "100% MADE IN ITALY" su prodotti che non soddisfano le condizioni aggiuntive indicate dall'art.16 del Decreto Legge 135 / 2009 e da futuri Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, integra la fattispecie penale prevista dall'art. 517 del Codice Penale, in forma aggravata.

NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEI PRODOTTI INTERAMENTE MADE IN ITALY INTRODotta DAL D.L. 135-2009

Decreto Legge 135 / 2009 (Convertito con Legge 166 / 2009)

Art. 16. Made in Italy e prodotti interamente italiani

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

PROVE DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE

La prova dell'origine non preferenziale è rappresentata da un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio e altra Autorità delegata dal Paese esportatore.

Sono previsti controlli a posteriori delle prove di origine, sulla base di accordi internazionali di mutua cooperazione doganale.

In alcuni casi la prova dell'origine può essere rappresentata da una dichiarazione dell'esportatore su fattura.

NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 1

Regolamento CE 2454 / 93

Sezione 3 **Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine**

Sottosezione 1 **Disposizioni relative ai certificati generali di origine**

Articolo 47

Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) essere compilato **da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;**
- b) recare tutte le indicazioni necessarie per **l'identificazione della merce** cui si riferisce, in particolare:
 - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
 - il tipo di prodotto,
 - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifica con queste altre indicazioni,
 - il nome dello speditore;
- c) **comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.**

NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 2

Regolamento CE 2454 / 93

Articolo 48

1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).
2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura **all'allegato 12**.
3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della **Comunità**.

Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno **Stato membro determinato**.

Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 3

Regolamento CE 2454 / 93

Articolo 49

Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.

Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.

È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.

Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 4

Regolamento CE 2454 / 93

Articolo 53

Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 5

Regolamento CE 2454 / 93

Articolo 54

Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.

Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.

***ALCUNI ILLECITI E SANZIONI
DERIVANTI
DALL'ORIGINE NON PREFERENZIALE***

A) L'origine non preferenziale che si rivela **errata** comporta:

- la revisione dell'accertamento doganale degli elementi contabili dipendenti dall'origine (ad es. dazi antidumping);
- l'applicazione delle misure di politica commerciale previste in relazione all'origine accertata;
- l'applicazione di sanzioni amministrative

B) L'origine non preferenziale che si rivela **falsa** comporta

- la revisione dell'accertamento doganale degli elementi contabili dipendenti dall'origine (ad es. dazi antidumping);
- l'applicazione delle misure di politica commerciale previste in relazione all'origine accertata;
- l'apertura di un procedimento penale per vari reati ipotizzabili (ad es. falso ideologico, falso materiale, contrabbando aggravato, false o fallaci indicazioni di origine sui prodotti)